

# Epistula consulum ad Teuranos de Bacchanalibus

## Analisi critica del contenuto

### *Preambolo*

Il documento di Tiriolo inizia con un preambolo nel quale i consoli del 186 (Q. Marcius e Sp. Postumius)<sup>1</sup> evidenziano con precisione la procedura seguita. Essi, dopo aver concluso la repressione dei seguaci di Bacco<sup>2</sup>, si sono resi conto che bisognava regolamentare per il futuro l'esercizio del culto e alle none di ottobre del 186 a.C. hanno consultato il senato (*consoluerunt*)<sup>3</sup>. Immediatamente dopo, essi fanno presente che i senatori hanno loro consigliato (*censuere*) che bisognasse promulgare un editto (*exdeicendum*)<sup>4</sup> con queste disposizioni (lett. *ita*) a quelli che nell'ambito dei Bacchanali (*de Bacchanalibus*) avessero fatto accordi tra di loro (quei foederatei esent).

Con l'uso del gerundivo (*exdeicendum*) i consoli sottolineano che i senatori non hanno loro dato un semplice consiglio ma lo hanno sollecitato come qualcosa di estremamente urgente e necessario per il bene dello Stato. Con ciò essi vogliono pure far sapere che la procedura seguita e il contenuto di questo loro editto non sono una loro personale iniziativa ma essi si limitano a eseguire esattamente l'autorevole parere del senato.

L'avverbio *ita* è parola chiave: esso ci dice chiaramente che il documento è l'editto dei consoli in cui essi fanno pro-

---

<sup>1</sup> Da notare che sono i loro nomi che spiccano all'inizio del documento.

<sup>2</sup> Vedi: LIVIO, XXXIX, 8-18.

<sup>3</sup> *Consulo*, -is è il verbo tecnico dei magistrati che chiedono un parere al senato (ERNOUT-MEILLET, p. 139).

<sup>4</sup> ERNOUT-MEILLET, p. 172: «*Edico* : Proclamer un édict ».

prie le norme che i senatori hanno consigliato e le rendono esecutive.

Senza dubbio i consoli hanno seguito la procedura che si usava in tali casi. Quando un magistrato nell'esercizio della sua carica si trovava davanti a un problema contingente importante da risolvere richiedeva un parere al Senato sulle possibili soluzioni. La consultazione del Senato era, per molte materie, ritenuta *more maiorum* obbligatoria per i magistrati, ma il relativo *consultum* non era mai concepito come vincolante ma era sempre subordinato alla clausola «*si magistratibus videbitur*»<sup>5</sup>. I magistrati quindi potevano non rispettare le prescrizioni del consulto, rispettarle in tutto o anche solo in parte. La parola “chiave” ITA (così), che i consoli usano nel preambolo, fa però arguire che essi, nel nostro caso, abbiano seguito abbastanza fedelmente le norme approvate dai senatori.

La procedura seguita dai consoli è confermata due volte dallo stesso Livio. Una prima volta ci dice che il Senato decise che fossero promulgati editti nella città di Roma e che tali editti dovevano essere inviati attraverso l'Italia<sup>6</sup>. Una seconda volta afferma che il *consultum* del Senato fu seguito da una *contio* del console e subito dopo da un *edictum* dei consoli<sup>7</sup>.

### Interpretazione errata del testo

Per lo più gli studiosi interpretano il testo del preambolo in modo diverso e attribuiscono a *exdeicendum* un significato

---

<sup>5</sup> GUARINO 1963, p. 204.

<sup>6</sup> LIVIO, 14, 7: *edici praeterea in urbe Roma et per totam Italiam edicta mitti, ne quis, qui Bacchis initiatus esset, coisise aut conuenisse sacrorum causa uelit, neu quid talis rei diuinae fecisse.*

<sup>7</sup> LIVIO, 17, 4: *litteris hospitum de senatus **consulto** et **contione** et **edicto consulum** acceptis, trepidari coeptum est.*

generico del tipo “si dovesse proclamare” o “si dovesse intimare”<sup>8</sup>. Non c’è però motivo per non attribuire al verbo il suo significato tecnico, sì da intendere l’espressione *ita censuere* come un consiglio del Senato ai consoli di formulare un vero e proprio editto. Da notare che il significato tecnico di *exdeicere* ricorre anche nella parte finale dell’epigrafe (r. 22: ... *utei in contionid exdeicatis*), nella quale si ordina alle autorità locali di promulgare attraverso un editto le norme al popolo radunato in una *contio*. “Sembra quasi superfluo precisare che l’espressione *ita censuere* non può alludere al contenuto della decisione del Senato e non si può rendere con i senatori stabilirono di ordinare ai federati. Per le delibere senatorie non si usa mai il verbo *edicere*; i verbi tecnici sono soprattutto *censere* e *decernere*, che ricorrono anche nell’epigrafe (il primo alle righe 3, 9, 18 e 26; il secondo alla riga 6)”<sup>9</sup>.

In breve si può concludere che l’iscrizione di Tiriolo è una copia originale dell’editto consolare consigliato dal senato.

Alcuni studiosi, tanto per cambiare un po’ la forma, per tale documento parlano di “decreto del Senato”. Anche questa definizione non è per niente appropriata. Si può ammettere che il documento sia un decreto, ma dei consoli, non del Senato. È noto, infatti, che i senatori, di norma, non potevano emettere un decreto attuativo, il potere esecutivo (*ius edicendi*) era di esclusiva competenza dei magistrati. I senatori potevano dare solo un parere (*censere*) che da solo non aveva alcun valore legale, se il magistrato richiedente non lo faceva proprio attraverso un suo editto. Si deve però precisare

---

<sup>8</sup> PAILLER 1988, p. 57: “*de proclamer*”; MARTINA 1998, p. 108, « *si dovesse intimare* ».

<sup>9</sup> ALBANESE 2001, p. 10.

che i senatori potevano in qualche modo costringere i magistrati a rendere esecutivi i loro consulti<sup>10</sup>.

La ragionevolezza di interpretare il documento come un editto consolare e non come il *consultum* del Senato trova conferma nella traduzione, purtroppo senza commento, che della frase sopra citata fa il grande esperto della lingua latina Marius Lavency: «Décision a été prise de rendre le présent édit à propos des Bacchanales à l'égard des gentes y affiliés».<sup>11</sup> Voglio poi aggiungere che anche un'altra linguista, Katarina Kupfer finisce con convinzione un suo noto articolo con la precisa affermazione che "CIL I<sup>2</sup> 581 ist ein edikt"<sup>12</sup>.

Nel preambolo i consoli affermano che essi convocarono il Senato il 7 ottobre nel tempio di Bellona, fuori del pomerio<sup>13</sup>.

Questa circostanza ha fatto pensare a Dumezil<sup>14</sup> prima, e poi ad altri studiosi<sup>15</sup>, che il tempio di questa divinità era stato scelto perché si prendevano decisioni su una guerra morale che Roma si trovava a combattere contro una setta religiosa straniera considerata ormai come una minaccia mortale per la sua esistenza.

Pailler<sup>16</sup>, basandosi su uno studio scrupoloso e minuziosamente tecnico di Bonnefond-Coudry<sup>17</sup>, arriva alla conclu-

<sup>10</sup> La riluttanza del magistrato ad eseguire il *consultum* poteva facilmente essere vinta in vari modi (attraverso rifiuto di denaro pubblico, *appellatio* ai tribuni della plebe, la nomina di un dittatore, etc. (GUARINO 1963, pp. 204-205).

<sup>11</sup> LAVENCY 1998, p. 62. Tale traduzione è, a mio parere, perfetta. Sottolinea che il documento di Tiriolo è un editto (consolare) e i *foederatei* sono gli affiliati al culto di Bacco.

<sup>12</sup> KUPFER 2004, p. 158-160

<sup>13</sup> CIL X, 104, 1-2.

<sup>14</sup> DUMÉZIL, 2001, p. 342.

<sup>15</sup> PAILLER, 1988, p. 142; FRONZA, 1947, p. 216.

<sup>16</sup> PAILLER, 1998, pp. 68-69

<sup>17</sup> BONNEFOND-COUDRY, 1989, pp. 146 – 149.

sione che bisogna almeno attenuare questa interpretazione. La scelta del luogo della riunione si basava non sull'argomento trattato nella seduta, ma su un imperativo di ordine giuridico. Nel nostro caso la scelta era dovuta al fatto che "la situazione riguardava magistrati che operavano fuori di Roma (nel 186, *Postumius Albinus et Marcius Philippus éuoluent circa fora et conciliabula*), o di ritorno da campagne condotte all'esterno"<sup>18</sup>. Ma, se la scelta del tempio di Bellona non era legata all'argomento della seduta, la testimonianza di Cicerone che l'inchiesta dei consoli e i loro provvedimenti furono presi *exercitu adhibito*<sup>19</sup>, sembra confermare che le autorità ritenevano che la repressione dei Bacchanali era un atto di guerra contro un nemico che minacciava dall'interno le fondamenta stesse dello Stato romano, ma forse volevano semplicemente che la lotta contro i Bacchanali fosse percepita così dal popolo. Bisogna però precisare che questa testimonianza sull'uso della forza militare nell'affare dei Bacchanali è l'unica che c'è pervenuta; Livio nel suo lungo racconto non dice niente al riguardo. Anche per questo, alcuni studiosi ritengono che non si possa prestare molta fiducia all'espressione di Cicerone che potrebbe essere stato influenzato dagli avvenimenti del 63 a.C.<sup>20</sup>.

A parere di Fronza è possibile considerare l'espressione "*consules Senatum consuluerunt*", completata subito dopo da

---

<sup>18</sup> PAILLER, 1998, p. 69.

<sup>19</sup> CICERONE, De legibus, II, 15, 37: *Quo in genere seueritatem maiorum senatus uetus auctoritas de Bacchanalibus et consulum exercitu ahibito quaestio animaduersioque declarat*. Si può supporre che Cicerone si è qui appoggiato su una tradizione comune, considerando la caccia ai Bacchanali come una vera guerra intestina (PAILLER 1988, p. 142).

<sup>20</sup> Cfr. BAUMAN, 1990, p. 343 ss.: Egli, dopo aver analizzato le forze militari romane messe in campo nel 186, arriva alla conclusione che non c'era un esercito disponibile da utilizzare contro i Bacchanali.

*“de Bacanalibus ...ita ... censuere”* seguito dal congiuntivo senza *“ut”*, come l'origine della formula più tardi abituale nei consulta *“quod consules uerba fecerunt, quid fieri censerent, de ea re fieri censuerunt ut ...”*<sup>21</sup>. Accame ritiene che tale formula manca del tutto nel decreto e sarebbe una prova che il documento originale è stato rielaborato<sup>22</sup>. Albanese pensa invece che siano stati i consoli, autori della comunicazione ai *foederatei* dell'*ager Teuranus*, a omettere il consueto dato del *uerba facere*. Questa circostanza induce a ritenere che le prime tre linee della nostra iscrizione contengano l'inizio del testo d'un senatoconsulto sui Baccanali semplificato con omissione di dati che ai consoli, che lo utilizzavano per il loro editto, non sembravano rilevanti”<sup>23</sup>.

## I foederatei

Molti studiosi ancora oggi considerano i *foederatei* i popoli italici che avevano stabilito con Roma alleanze (*foedera*) che potevano essere alle stesse condizioni (*aequa*) o a vantaggio di uno dei due contraenti (*iniqua*). Ma tutte le tessere del puzzle dei Baccanali messe al loro posto (condizioni storiche, basi giuri-diche e considerazioni linguistiche) mostrano concordemente che i foederatei erano prima di tutto gli associati al culto di Bacco e indirettamente tutti gli abitanti della repubblica Romana (cittadini Romani, cittadini Latini e alleati) che avevano qualche intenzione di aderire al culto.

L'errore fondamentale di tali studiosi è di considerare il termine *foederatei* separatamente e riferirlo agli alleati Italici, senza tener conto che esso è parte di una frase *de Bacanalibus quei foederatei esent ita exdeicendum censuere*, che deve

---

<sup>21</sup> FRONZA 1947, p. 209 s.

<sup>22</sup> ACCAME 1938, p. 225.

<sup>23</sup> ALBANESE 2001, p. 5 e n. 3.

essere interpretata nella sua unità sintattica. L'espressione *quei foideratei esent* non può essere separata dall'altra *de Bacanalibus* senza completamente fraintendere il significato. Se noi traduciamo *foideratei* con "alleati" e interpretiamo la frase nella sua unità ("I senatori consigliarono che era necessario approvare un editto con queste norme a quelli che in relazione ai Baccanali erano alleati"), il significato di *foideratei* è chiarissimo. I *foideratei* possono essere gli alleati, ma non quelli Italici che non avevano niente a che fare con un editto consolare Romano. Essi erano alleati nel contesto dei Baccanali, cioè seguaci del culto di Bacco. Essi, infatti, erano i diretti interessati al rispetto delle prescrizioni dei consoli. A sostegno di questa interpretazione Gelzer<sup>24</sup> indica un passo di Livio<sup>25</sup>. In effetti in questo passo Livio sembra proprio parafrasare il testo della lettera dei consoli e spiegare *quei foideratei esent* con l'espressione *quis, qui Bacchis initiatus esset*. E' senza dubbio vero che il confronto non è del tutto legittimo perché le due espressioni si riferiscono a due fasi diverse dell'affare<sup>26</sup>. Tuttavia, se si analizza con attenzione il passo di Livio, che riproduce la formula stereotipata più volte ripetuta nel testo epigrafico - l'infinito perfetto senza valore di *perfectum* in dipendenza del congiuntivo<sup>27</sup> del verbo *uolo* - emerge un elemento, a mio parere, molto importante ed inoppugnabile: i destinatari del primo senatoconsulto erano da una parte gli iniziati al culto di Bacco ai quali era ordinato che non potevano più riunirsi per celebrare le loro

---

<sup>24</sup> GELZER 1936, p. 278, n. 4.

<sup>25</sup> Livio, XXXIX, 14, 8: (*consules*) *iubent [...]* *per totam Italiam edicta mitti, ne quis, qui Bacchis initiatus esset, coissee aut conuenisse sacrorum causa uelit neu quid talis rei diuinae fecisse.*

<sup>26</sup> PAILLER 1995, p. 167

<sup>27</sup> Nel decreto di Tiriolo l'imperfetto perché dipendente da *censuere*, nel passo di Livio il presente perché in dipendenza di *iubent*.

cerimonie, dall'altra i consoli che dovevano provvedere alla repressione dei colpevoli, senza eccezioni, in tutta l'Italia<sup>28</sup>. Ora, se i destinatari del primo *senatus consultum* erano prima di tutto i seguaci di Bacco, non certamente gli alleati dei quali non si parla minimamente, non si capisce perché questi avrebbero dovuto come per incanto diventare i protagonisti nel secondo. Non trova nessuna giustificazione il fatto che, improvvisamente e senza alcun motivo, i provvedimenti legislativi contro i Baccanali non si rivolgessero più agli interessati di tutta l'Italia ma solo agli alleati.

Dopo il preambolo, inizia la parte centrale del documento consolare, quella che riproduce le prescrizioni sollecitate dal senato. Alcune sono riprodotte per intero dal verbale del *consultum* del senato, altre invece sono semplificate, con l'omissione d'inutili ripetizioni.

Da un'analisi generale di queste emerge con chiarezza che esse non contengono nessuna determinazione positiva. Si tratta sempre di divieti ai quali però, in determinati casi e, a particolari condizioni, possono essere concesse delle eccezioni. Ma anche queste eccezioni non sono espresse in modo positivo ma con la formula *ne- ... nisei* – nessuno/non ... se non, dunque con una riserva di permesso<sup>29</sup>.

L'ordine, con cui si susseguono le varie prescrizioni, sembra poi scandire le pratiche burocratiche imposte a coloro che volevano richiedere il mantenimento del culto di Bacco<sup>30</sup>.

---

<sup>28</sup> Livio, XXXIX, 14, 7: *sacerdotes eorum sacrorum, seu uiri seu feminae essent, non Romae modo sed per omnia fora et conciliabula conquiri*.

<sup>29</sup> CANKIK-LINDEMAIER 1996, p. 81 s.

<sup>30</sup> PAILLER 1995, p.164. Cfr. VAN SON 1960, p. 86.



### *Prima ordinanza*

La prima prescrizione ha come oggetto l'esistenza stessa di un Bacchanale (rr. 3-6) e contiene un secco divieto: "nessuno di essi volesse tenere un Bacchanal"<sup>31</sup>. Sembra abbastanza chiaro che il pronome *eorum* debba riferirsi ai *de bacanalibus foideratei*.

Essi, come abbiamo evidenziato prima, sono i seguaci di Bacco. Infatti, non sarebbe logico che persone che non erano seguaci del dio possedessero o volessero possedere un Bacchanal.

Prima di procedere nel commento trovo utile precisare brevemente<sup>32</sup> il significato del termine *Bacchanal*. Secondo i vari vocabolari Latini, *Bacchanal* indica "un luogo di riunione delle Baccanti" e il plurale *Bacchanalia* invece indica "le cerimonie religiose in onore di Bacco." Essi seguono generalmente l'opinione di Niedermann<sup>33</sup>.

Secondo Schwyzer<sup>34</sup> e gli autori del Thesaurus<sup>35</sup>, *Bacchanal* non è derivato da Bacchus, come si crede, ma da *baccha*, la Baccante ed indica sempre il luogo di riunione delle Baccanti.

Questa interpretazione è confermata dai passi Latini in cui il termine *Bacchanal* è usato. Fino a Livio e oltre la parola ha sempre il senso di luogo di riunione delle Baccanti sia al singolare che al plurale<sup>36</sup>.

Così i consoli comunicano ai seguaci di Bacco quella che è non solo la prima ordinanza ma anche la più importante

<sup>31</sup> Righe 3-4: *neiquis eorum (B)acanal habuisse uelet*.

<sup>32</sup> Per una trattazione più approfondita del problema vedi il saggio: Bacchanal (Bacchanalia).

<sup>33</sup> KZ, 45, pp. 349-353

<sup>34</sup> KZ, 37, p. 149.

<sup>35</sup> THESAURUS II, 166-168.

<sup>36</sup> Vedi il saggio: Bacchanal (Bacchanalia).

dell'editto. Con tale divieto i consoli mirano a ottenere il loro principale obiettivo: la drastica limitazione dei luoghi di culto delle Baccanti. Pure Livio sottolinea questa importanza quando ci dice che i Senatori affidarono *extra ordinem* ai consoli una inchiesta *de Bacchanalibus sacrisque nocturnis*. A mio parere questa espressione è un'endiadi e significa "sui luoghi delle riunioni notturne delle Baccanti"<sup>37</sup>. Essa ci dimostra che anche per Livio *Bacchanalia* indica i luoghi di culto<sup>38</sup>. Egli non può aver usato due parole, una accanto all'altra, che significassero la stessa cosa. In questo caso, come nell'editto, il termine *sacra* è usato per indicare le cerimonie sacre e *Bacchanalia* per i luoghi dove queste si svolgevano<sup>39</sup>.

In quest'ordinanza è usata una formula stereotipata, tipica dei *Senatus consulta* e degli editti dei magistrati. Il verbo *volō* **Errore. Il segnalibro non è definito.** è nel congiuntivo volitivo ed è seguito dall'infinito perfetto senza il valore di *perfectum*<sup>40</sup>. L'uso del verbo *uolō* vuole sottolineare che i violatori delle norme commettevano un reato aggravato dalla volontarietà e dalla premeditazione.

Questa importante sfumatura della formula è totalmente trascurata dai traduttori che sottolineano solo l'obbligo di fare o non fare qualcosa. Io ritengo che questa sfumatura sia importante e dovrebbe essere mantenuta nelle traduzioni.

---

<sup>37</sup> XXXIX 14, 5: (*consules*) *quaestionem deinde de Bacchanalibus sacrisque nocturnis extra ordinem consulibus mandant*.

<sup>38</sup> LIVIO usa otto volte il termine *Bacchanalia*. In sei casi (12, 4; 14, 5; 15, 5; 16, 14; 18, 7; 18, 8.) indica certamente i luoghi di culto, in due (9, 4; 19, 3) tale senso è quasi sicuro.

<sup>39</sup> Vedi il saggio: *Bacchanal (Bacchanalia)*.

<sup>40</sup> ERNOUT-THOMAS 1964, p. 259.

Alcune persone potevano ritenere necessaria la conservazione di un santuario<sup>41</sup>. Livio è più chiaro su questo punto e ci aiuta a capire quali luoghi di culto potevano essere conservati. **Errore. Il segnalibro non è definito..** Potevano essere mantenuti i santuari, dove c'era un antico altare o una statua del dio<sup>42</sup> e vi si svolgevano cerimonie sacre annualmente e a date fisse. Esse erano così diventate obbligatorie perché erano adesso una parte integrante degli usi del popolo Romano<sup>43</sup>. Pertanto se si eliminava una tale cerimonia, si tradiva un obbligo verso il dio e si commetteva un atto d'empietà<sup>44</sup>. Per questo motivo, in questo caso era ammessa una deroga. La concessione della deroga ci dimostra che i senatori e i consoli sono perfettamente consapevoli che "alcune forme del culto di Bacco erano talmente radicate in determinati ambiti culturali, da rendere impossibile e impensabile la loro soppressione"<sup>45</sup>. L'espressione *necessus ese bacanal habere* fa capire che essi, forse a malincuore, dovettero riconoscere che certe antiche tradizioni erano troppo rilevanti perché fossero abolite. Nei casi di persone che affermassero la necessità di avere un Bacchanale, i Senatori decidono che essi "dovevano recarsi a Roma dal pretore urbano e chiedergli l'autorizzazione, il quale poteva concederla dopo aver otte-

---

<sup>41</sup> CIL X, 104, lines 3-4: *sei ques esent quei sabei dicerent necesus ese bacanal habere*. LIVIO, 18, 7: *si quis tale sacrum sollemne et necessarium duceret*.

<sup>42</sup> LIVIO, 18, 7: *extra quam si qua ibi uetusta ara aut signum consecratum esset*.

<sup>43</sup> LIVIO, 18, 7: *si quis tale sacrum sollemne et necessarium duceret*.

<sup>44</sup> LIVIO, 18, 8: *nec sine religione et piaculo se id omittere posse*.

<sup>45</sup> ALBANESE 2001, p. 15.

nuto il parere favorevole del Senato in una seduta con la presenza di almeno cento dei suoi membri”<sup>46</sup>.

Bispham nota che qui è usata l'espressione inusuale *senatus noster*. A suo parere, essa sarebbe inutile se il S.C. non si rivolgesse, almeno in questa sezione, a comunità non romane e / o individui<sup>47</sup>. Io non riesco a capire perché i consoli romani che si rivolgevano a persone che risiedevano nel territorio romano, in primo luogo ai *ciues*, non avrebbero dovuto usare questa espressione. Comunque la risposta a questa sua perplessità se la dà da solo quando afferma che l'espressione sarebbe giustificata, se il S.C. si rivolgesse ad individui. Il documento, infatti, è un editto dei consoli con valore di legge, pertanto nella sua formulazione giuridica non poteva che rivolgersi esclusivamente ai singoli individui della comunità che avrebbero dovuto rispettarne le disposizioni.

In questa norma sembra emergere anche il timore che un esiguo numero di senatori, più facilmente influenzabili, potesse prendere decisioni su un argomento così importante che potevano avere conseguenze pericolose per lo Stato romano, ma si sottolinea pure che in materia religiosa l'ultima parola spettava al senato. Il Tierney<sup>48</sup> pensa invece che la prescrizione del *quorum* di cento senatori sia stata una sal-

---

<sup>46</sup> CIL X, n. 104, r. 4 – 6. : *eeis utei ad pr urbanum / Romam uenirent, deque eeis rebus, ubei eorum utra(=uerba) audita esent, utei senatus / noster decerneret, dum ne minus senatoribus C adesent [quom e]a res cosolere-tur.*

<sup>47</sup> BISPHAM 2007, p. 117: «*What does seem to me unambiguous is the foederatei mentioned in l. 2, is to be understood as covering all socii, i.e. Roman allied; this also explains the unusual senatus/noster (ll. 5-6), otiose unless the S.C. were aimed, at least in this section, at non-roman communities and/or individuals.*»

<sup>48</sup> TIERNEY 1947, p. 95.

vaguardia introdotta da una maggioranza del senato più assennata e imparziale contro il possibile rigetto di tali appelli in blocco da un piccolo ma violento gruppo di ultraconservatori.

Il tema dei luoghi di culto ritorna nella parte finale dell'editto, quando si ordina alle autorità locali di demolire tutti i santuari esistenti tranne quelli caratterizzati da una lunga e consolidata sacralità e venerabilità<sup>49</sup>. In tale caso, il Senato non poteva non rispettare la divinità di Bacco che essendo stata da tempo introdotta e riconosciuta nel Pantheon romano, al pari degli altri dei aveva diritto a tutti i riguardi e doveva essere onorato<sup>50</sup>.

La presenza dei luoghi del culto bacchico all'inizio e alla fine del documento in una singolare struttura circolare, contribuisce a sottolineare l'importanza di questo divieto. Sono questi luoghi, simboli per le attività che si svolgono in essi, il particolare bersaglio del senato<sup>51</sup>. Se si eliminavano molti dei luoghi di culto esistenti e si impediva la possibilità di crearne altri, si evitava nello stesso tempo agli associati la possibilità di partecipare numerosi alle loro riunioni notturne, pericolose per l'ordine pubblico e la morale, ma anche ogni possibilità di sviluppo futuro della loro comunità.

### *Seconda ordinanza*

Il secondo divieto riguarda l'ingresso degli uomini nei luoghi di riunione delle Baccanti (rr. 7-9). Al fine di evitare il pericolo di un'eccessiva diffusione del culto tra gli uomini li-

---

<sup>49</sup> CIL X, n. 104 , r. 28: *extrad quam sei quid ibei sacri est*; LIVIO, XXXIV,18, 8: *extra quam si qua ibi uetusta ara aut signum consecratum esset*.

<sup>50</sup> TURCHI 1939, p. 211.

<sup>51</sup> FLOWER 2002, p. 84; PAILLER, 1985, p. 267.

beri di ogni classe sociale, i consoli ordinano a essi (cittadini romani, latini e alleati<sup>52</sup>) di non entrare in un Baccanale e di unirsi alle Baccanti<sup>53</sup>. L'ingresso di un uomo nelle riunioni delle Baccanti è indicato con un verbo di significato generale: *adire*, lo stesso che indica anche il recarsi dal pretore urbano. L'espressione *bacas adiese* "recarsi dalle Baccanti" richiama ἤξει δὲ βάκχας di Euripide<sup>54</sup> e potrebbe essere la formula che allora a Roma si usava per indicare il "farsi iniziare ai misteri di Bacco"<sup>55</sup>. Anche Livio per indicare l'iniziazione al culto di Bacco usa un'espressione simile, iniziari Bacchis, che letteralmente significa "essere iniziato alle Baccanti"<sup>56</sup>. Eppure egli avrebbe potuto usare regolarmente l'espressione *iniziari Baccho*, come Cicerone aveva utilizzato *iniziari Cere-ri*<sup>57</sup>. *Bacas adiese* e *iniziari Bacchis* sembrano suggerire quella che era la comune opinione tra la gente: le Baccanti erano diventate delle donne degeneri, ubriacone, violente, pazze che non avevano niente a che fare con Bacco e il luogo dove si riunivano non era più un vero santuario del dio<sup>58</sup>. Così sia i consoli nel loro editto, sia Livio nella sua storia tengono ac-

---

<sup>52</sup> Cioè tutte le categorie di uomini liberi (sono esclusi schiavi e stranieri) che vivevano nei territori romani.

<sup>53</sup> CIL X, 104, r.7 : *Bacas uir nequis adiese uelet ceiuis Romanus neue nominus Latini neue socium quisquam*. *Baca* = gr. βάκχη, baccante. In latino è sempre femminile e non possiede un corrispondente maschile, simile al gr. βάκχος (Euripide, *Hercules furens*, 1119: "Αἶδον βάκχος). Per la mentalità romana era, infatti, inconcepibile che un uomo potesse fare il baccante.

<sup>54</sup> Baccanti, 848–849 : Dioniso. γυναικες ἀνὲρ ἐς βόλον καθίσθαι / ἤξει δὲ βάκχας «O donne, l'uomo cade nella rete, si recherà dalle Baccanti».

<sup>55</sup> Pailler 1985, p. 270.

<sup>56</sup> Cfr. pure LIVIO, 10, 1 : *Bacchis initiari uelle* ; Id. : 14, 8 : *qui Bacchis initiatus esset*. Cf. pure LIVIO, 11,7: *obscenis ... sacris initiari nollet*

<sup>57</sup> CICERONE, *De legibus*, 2, 37: *initienturque eo ritu Cereri quo Romae initiantur*.

<sup>58</sup> Così PLAUTO, interpretando quella che era l'opinione diffusa tra la gente, in alcune sue commedie ci rappresenta le Baccanti.

curatamente separate le Baccanti da Bacco e mantengono fuori della questione il Dio, il cui nome non viene da loro mai pronunciato né come Bacco né come Libero né come Dioniso. Essi seguono il punto di vista delle autorità. La classe senatoria e i conservatori decidono la persecuzione dei seguaci di Bacco perché erano obiettivi sicuri e adatti ai fini che volevano raggiungere, ma essi, come tutti i Romani, erano particolarmente superstiziosi e quindi hanno cercato in tutti i modi di dimostrare, forse prima di tutto a se stessi, che la loro persecuzione riguardava solo comuni delinquenti che sotto il velo della religione commettevano gravi reati. Il dio Bacco, a Roma chiamato Libero, era perciò fuori discussione.

E' naturale chiedersi chi fossero le Baccanti alle quali gli uomini non potevano unirsi. Se consideriamo che nel quarto divieto due uomini potevano compiere un sacro rito insieme a tre donne senza alcuna autorizzazione, dobbiamo pensare che essi dovevano essere autorizzati solo quando partecipavano alle riunioni di molte donne che agivano come Baccanti.

Siccome in seguito nell'editto non si parla più delle Baccanti, è evidente che i loro riti non vengono assolutamente toccati dalle norme, ad essi non è posta nessuna limitazione. I consoli implicitamente prendono atto che esistono donne che celebrano riti in onore di Bacco e che a esse non si può vietare di riunirsi come avevano sempre fatto.

Essi non possono trascurare che dietro tali donne c'è sempre il dio Bacco, a Roma chiamato *Liber*, anche se non osano nemmeno nominarlo. Ritengono pertanto pericoloso impedire le riunioni delle Baccanti, poteva sembrare un'azione contro Bacco, una divinità che aveva sempre punito severamente gli oppositori del suo culto. I Romani avevano appreso dalle coturnate, rappresentate già prima del 186, che *Liber-Bacchus* era solito vendicarsi senza pietà dei suoi oppositori. In particolare nel *Lucurgus siue Tropaeum Liberi*

di Nevio, il Dio puniva severamente il re Licurgo che aveva osato mettere in carcere le sue Baccanti. Pertanto le autorità si guardano bene dal compiere qualcosa che possa essere interpretato come un'azione contro la divinità di *Liber-Bacchus*. L'unica limitazione che viene imposta alle Baccanti è solo indiretta: la drastica riduzione dei luoghi di culto rende più difficili le loro riunioni, ma nei luoghi di culto autorizzati esse possono compiere i loro riti quando vogliono e senza alcuna limitazione.

Dobbiamo pure chiederci chi sono gli alleati che non possono recarsi dalle Baccanti.

Molti studiosi ritengono che la citazione in questo divieto degli alleati sarebbe la dimostrazione che i destinatari dell'editto (i *foederatei* del preambolo) erano gli alleati Italici<sup>59</sup>. Essi non notano o meglio non vogliono notare da una parte "che non sarebbe molto ragionevole, se essi nella stessa iscrizione fossero chiamati anche *foederatei*"<sup>60</sup> (si dovrebbe sapere che in un testo giuridico per evitare ogni possibile ambiguità non sono mai usate due parole che abbiano lo stesso significato), dall'altra che essi sono citati insieme con i cittadini romani e latini che complessivamente costituivano la popolazione di Roma e di tutte le località romane fuori Roma<sup>61</sup>. Pertanto i destinatari dell'editto non possono essere stati solo gli alleati e quindi il termine onnicomprensivo di *foederatei*, che indica all'inizio dell'editto tutti i destinatari dell'editto, non può riferirsi solo agli alleati Italici. Questo termine deve avere avuto un senso che abbracciasse insieme le tre classi sociali e gli elementi che le univano erano il fatto

---

<sup>59</sup> DE LIBERO 1994, pp. 303-325, p. 307

<sup>60</sup> MEYER 1972, p. 981: «... es wäre nicht gut verständlich, wenn sie in der gleichen Inschrift auch foederatei genannt werden.»

<sup>61</sup> MOURITSEN 1998, pp. 55-56.



che abitavano insieme lo stesso territorio romano e che erano seguaci di Bacco.

Per chiarire meglio quest'aspetto basta fare un breve ragionamento sull'editto di Tiriolo. Esso è emanato dai consoli romani su parere del senato Romano e inviato *all'ager Teuranus*, una località che, essendosi schierata con Annibale durante la seconda guerra punica<sup>62</sup>, dopo la riconquista romana era diventata *ager publicus*, un *Burgergebiet* (un territorio di cittadini)<sup>63</sup>. Quest'*ager* era naturalmente abitato da cittadini romani che vi si erano stanziati per sfruttare le sue potenzialità economiche, ma anche da cittadini di diritto latino (non bisogna dimenticare che a pochi chilometri da Tiriolo c'era la colonia latina di Vibo) e alleati sia locali (possono per qualche motivo aver mantenuto il loro *status* di alleati dopo l'annessione), che provenienti da città alleate che si erano mantenute fedeli a Roma.

La seconda guerra punica aveva, infatti, cambiato la mappa politica dell'Italia: ci sono segni di una sostanziale emigrazione dagli stati latini e alleati a Roma e nelle aree romane<sup>64</sup>. Come risultato d'immigrazione e annessioni un considerevo-

---

<sup>62</sup> Uno stretto e proficuo rapporto commerciale tra i Cartaginesi e questa località è dimostrato dalle numerose monete puniche trovate nel territorio di Tiriolo. Si tratta di monete d'argento e di zecca siculo-punica, con testa femminile coronata di spighe (la dea Tanit) al diritto e il classico cavallino al verso. L'animale sotto la pancia presenta un globetto che significherebbe un alleato di Cartagine. Un centinaio di esse sono conservate nel Museo Nazionale di Reggio Calabria, ma molte altre si trovano nelle numerose collezioni private. Il ritrovamento è segnalato da P. MARCHETTI 1978. Sur l'année 211, p. 634. Cfr. MANFREDI 1989, pp. 55-60.

<sup>63</sup> RUDOLPH 1935, p. 165; NISSEN 1902, II, p. 945; MEYER 1972, pp. 978-982.

<sup>64</sup> MOURITSEN 1998, p. 55: «After the Second Punic War, there are signs of a substantial emigration from Latin and allied states to Rome and Roman areas.»

le numero di Latini e Italici ormai vivevano in tutti i territori romani. Le norme dell'editto avevano quindi come destinatari coloro che nell'ambito dei Bacchanali avevano fatto un qualsiasi tipo di patto tra di loro, fossero essi cittadini Romani, Latini o alleati. Pertanto gli alleati di cui si parla nell'editto sono semplicemente quelli che per i motivi più vari si sono stanziati nell'*ager Romanus* e che naturalmente sono tutti obbligati al rispetto delle leggi romane in vigore nel luogo<sup>65</sup>. Essi pertanto non devono assolutamente essere confusi con gli abitanti delle città alleate di Roma.

L'esplicita menzione di uomini (*uiri*) e donne (*mulieres*) in altri divieti di questo documento consente di concludere che questo divieto è limitato esclusivamente agli uomini e non riguarda le donne; solo quando nel decreto si usa il termine *homines* (r.19) si indicano sia gli uomini che le donne<sup>66</sup>. Da evidenziare nella frase la netta contrapposizione tra *baccas* e *uir*: l'uomo che fa il suo ingresso tra le baccanti, per la mentalità romana, cessa di essere un vero uomo e diventa *simillimus feminis*.

Da rilevare infine che l'espressione si adatta molto bene all'*ager Teuranus*, un territorio in cui coesistono indigeni (ex alleati), cittadini romani installati sul nuovo *ager publicus* e Latini provenienti dalla vicina colonia latina di Vibo Valentia<sup>67</sup>. Anche in questo caso sono ammesse delle deroghe, ma soltanto rispettando la complicata trafila burocratica prima

---

<sup>65</sup> MOURITSEN 1998, p. 55: «Juridically, all foreigners staying on *ager Romanus* would as a matter of course have been covered by the general ban against Bacchanals expressed in line 2-3.»

<sup>66</sup> *Homo* si distingue da *uir* come *ἄνθρωπος* che esso traduce, si distingue da *άνήρ* (Ernout-Meillet, s.u.).

<sup>67</sup> PAILLER 1988, p.167. Le relazioni tra l'*ager Teuranus* e la colonia sono dimostrate dal ritrovamento di monete di Vibo negli scavi di Tiriolo (Ferri 1927, p. 340).

esposta. Sembra abbastanza evidente che anche i destinatari di questo divieto sono principalmente i seguaci di Bacco, che, pur avendo ottenuto il diritto di possedere un santuario, devono impegnarsi ad accogliere nel santuario soltanto uomini legalmente autorizzati. Pure in questo secondo divieto le autorità romane si dimostrano consapevoli della diffusione e delle profonde radici del culto bacchico e concedono un'implicita libertà di partecipazione ai riti delle Baccanti e una possibilità di deroga per gli uomini.

### *Terza ordinanza*

La terza prescrizione (rr. 10-14) ha come oggetto i funzionari del culto e la forma di organizzazione. Essa è più articolata delle precedenti, ma deve complessivamente essere considerata un'unica deliberazione. Lo dimostra chiaramente la presenza del *censuere* conclusivo (r. 18)<sup>68</sup>.

Si stabilisce per prima cosa che “nessun uomo fosse sacerdote”, quindi le sacerdotesse non erano vietate<sup>69</sup>. Fissando il divieto solo per gli uomini è confermato quanto già evidente nella clausola precedente e cioè “l'inevitabilità di un generale riconoscimento senatorio dell'esistenza di donne impegnate nel culto di Bacco”<sup>70</sup>. Questa carica si colloca al di fuori dello stato civile e non è pubblica, perché non è concessa dalla comunità politica. L'associazionismo appartiene a un ambito regolato privatamente ed è comunque tutelato dalla

---

<sup>68</sup> ALBANESE 2001, p. 18. PISANI 1960, p. 22: «*Censuere* indica, nel verbale della seduta, l'approvazione dei senatori al paragrafo precedente.» Infatti, i senatori dovevano esprimere il proprio parere su ogni singolo comma delle legge da approvare.

<sup>69</sup> CIL X, 104, r. 10: *Sacerdos nequis uir eset*. E' la prima volta che in un documento ufficiale si accenna a una carica riservata alle donne.

<sup>70</sup> ALBANESE 2001, p. 18.

legge<sup>71</sup>. Per questo motivo la concessione delle sacerdotesse non è in contraddizione con la legge tramandata da Ulpiano<sup>72</sup> che vieta alle donne di ricoprire cariche pubbliche. Si ritorna quindi all'antica tradizione romana quando i Bacchanali erano frequentati esclusivamente da donne, stando almeno a quello che ci dice Livio. Essa è ritenuta dai Senatori più sana, e capace di impedire l'immoralità. Il compito principale del sacerdote era quello di curare l'iniziazione. Livio definisce i capi della congiura *maximos sacerdotes*; probabilmente i sacerdoti di Bacco erano organizzati in modo gerarchico come quelli romani<sup>73</sup>.

Subito dopo si ordina che nell'associazione "non ci fosse un capo (*magister*), fosse esso uomo o donna"<sup>74</sup>. Il titolo di *magister* è usato a Roma per indicare il capo dei Salii, degli Arvali e degli altri collegi sacerdotali e corrisponde a quello dell'epimelete che amministrava le associazioni religiose elleniche<sup>75</sup>. La prima attestazione di questo termine si trova in questo documento, mentre è frequentemente nominato nelle associazioni di poco posteriori. In esse il *magister* è amministratore della cassa comune ed è incaricato di curare alcune pratiche sacrali come il sacrificio<sup>76</sup>.

L'ordinanza prosegue affermando che "nessuno volesse tenere una cassa comune"<sup>77</sup>. Le associazioni religiose greche

<sup>71</sup> CANCIK-LINDEMAIER 1996, p. 85.

<sup>72</sup> ULPIANO, Digesto, 50, 17, 2: *Feminae ab omnibus officiis ciuilibus uel publicis remotae sunt et ideo nec iudices esse possunt nec magistratum gerere nec postulare nec pro alio inuenire nec procuratores existere.*

<sup>73</sup> LIVIO, XXXIX, 17, 7: *eos maximos sacerdotes conditoresque eius sacri esse.*

<sup>74</sup> CIL X, 104, r. 10: *Magister neque uir neque mulier quisquam eset.*

<sup>75</sup> BRUHL 1953, p. 106.

<sup>76</sup> GALLINI 1970, p. 55.

<sup>77</sup> CIL X, 104, r.11: *Neue pecuniam quisquam eorum comoine[m] ha]buisse uelet.*

avevano avuto, in realtà, dei fondi propri, il *κοῖνον*, ma presso i Romani il diritto di possedere una cassa comune era severamente regolamentato<sup>78</sup>.

Analizzando questo divieto, Grimal fa un'interessante supposizione: "Noi, forse, qui troviamo una spiegazione di uno dei gravi crimini attribuiti ai seguaci di Bacco: la falsificazione di testamenti. Si può immaginare che qualche adepto abbia voluto lasciare i suoi beni alla sua Chiesa e questo abbia generato litigi con i parenti del defunto"<sup>79</sup>.

Bisogna considerare che i Romani erano molto attenti alla conservazione e trasmissione della ricchezza delle famiglie e consideravano ogni possibilità di *pecunia communis* da associazioni non riconosciute dallo Stato "une dangereuse mutilation" (Pailler). In breve, i falsi testes, falsa signa testamentaque sottolineati da Livio<sup>80</sup> tra i più gravi crimini dei seguaci di Bacco, sarebbero strettamente legati alla creazione di un comune fondo. I Romani temevano che associazioni clandestine costituissero una cassa comune usando mezzi illegittimi: falsi testamenti con falsi sigilli e falsi testimoni<sup>81</sup>. Poteva-

---

<sup>78</sup> BRUHL 1953, p. 107.

<sup>79</sup> GRIMAL 1983, p. 31 : « Nous trouvons peut-être là l'explication de l'un des «crimes» reprochés aux Bacchants: la falsification des testaments. On peut imaginer que des initiés aient souhaité léguer leurs biens à leur église et qu'il en soit résulté des litiges avec les proches du défunt. La comparaison avec les sectes modernes est, à cet égard, instructive ».

<sup>80</sup> LIVIO, XXXIX, 8, 8.

<sup>81</sup> GUARINO 1963, p. 509: «Le forme di testamento che ebbe vigore in età preclassica e classica fu il *testamentum per aes et libram*, derivazione di una originaria *mancipatio dell'hereditas (mancipatio familiae)* a un *familiae emptor*, che, da originario effettivo acquirente, si era ridotto ad un esecutore testamentario. Le disposizioni del *testator* erano scritte su *tabulae sigillatae* da lui e dagli altri attori della *mancipatio* (il *familiae emptor*, i cinque testimoni e il *libripens*)». Per le norme del testamento mancipatorio vedi GAIUS 2, 12, 1 and 3.

no pure esserci omicidi di parenti che erano interessati all'eredità. Bauman ritiene che il divieto di un fondo comune aveva come scopo quello di evitare una tale possibilità. Pensa pure che la limitazione a cinque persone che potevano partecipare alle cerimonie di Bacco, che compare nell'editto <sup>Errore. Il segnalibro non è definito.</sup><sup>82</sup>, può avere avuto lo scopo di rendere impossibile durante le riunioni la preparazione di testamenti falsi<sup>83</sup>. Una tale ipotesi è però del tutto improbabile: per fare un testamento, infatti, erano necessari sette adulti maschi perché le donne non vi potevano avere alcun ruolo<sup>84</sup>.

La norma successiva prescrive che "nessuno volesse nominare un uomo o una donna (rr. 11-12) magistrato o promagistrato"<sup>85</sup>. Il magistrato è qui il funzionario eletto di un'associazione religiosa. Si vuole evitare il pericolo di un complotto<sup>86</sup>. Il North<sup>87</sup> osserva che gli ufficiali bacchici, di cui noi qui abbiamo le approssimazioni latine, potrebbero non avere avuto dei corrispondenti nel bacchismo greco. Per i *promagistri* pensa che essi possano essere stati inseriti dal redattore romano per evitare una possibile scappatoia, piuttosto che rivelare un autentico modello strutturale nella religione. Il presidente (*magister*), gli altri rappresentanti, la cassa comune, la possibilità di nominare magistrati e promagistrati sono elementi dell'organizzazione legale di un *collegium*<sup>88</sup>. Le comunità bacchiche erano quindi organizzate co-

---

<sup>82</sup> CIL X, 104, righe 19-20.

<sup>83</sup> BAUMAN 1990, p. 343.

<sup>84</sup> ROBINSON 2007, p. 23.

<sup>85</sup> CIL X, 104, r. 11 s.: *neue magistratum / neue pro magistratuo neue uirum [neque mul]lierem quiquam fecise uelet..*

<sup>86</sup> BRUHL 1953, p. 106.

<sup>87</sup> NORTH 1979, p. 92.

<sup>88</sup> CANKIK-LINDEMAIER 1996, p.82.

me *collegia* e come tali adesso sono vietate<sup>89</sup>. Il divieto di questa forma di organizzazione, pubblicamente riconosciuta, toglie all'associazione bacchica la protezione della legge e mette in pericolo la sua esistenza. Questa mancanza è il più importante e il più efficace provvedimento di repressione<sup>90</sup>. Perciò a questo divieto non viene concessa alcuna eccezione.

Strettamente collegata alla precedente, è la successiva prescrizione di questo complesso divieto. Si stabilisce con termini molto precisi che tra i seguaci di Bacco non ci potranno essere accordi di nessun genere. Si ordina loro di non volersi legare con giuramenti (*coniourase*), di non volersi unire con voti reciproci (*conuouise*), di non volersi impegnare solennemente gli uni verso gli altri (*conspondise*), di non volersi fare delle promesse reciproche (conpro-mesise), di non voler stabilire rapporti reciproci di fiducia (*fidem inter sed dedise*)<sup>91</sup>. Queste espressioni per il loro senso generale sono vicine le une alle altre, ma hanno ciascuna una leggera sfumatura diversa. E' evidente che esse sono state scelte con molta pignoleria e i redattori del decreto sono stati attentissimi a non dimenticarne alcuna, per non indebolire il loro sistema di repressione. Il prefisso com-, presente in tutti i divieti, evidenzia quella che è la preoccupazione principale delle autorità: a esse non interessano le caratteristiche dei riti bacchici – di essi nel decreto non c'è la minima traccia -, ma semplicemente impedire per il futuro una loro organizzazione collegiale<sup>92</sup>. Inoltre, col loro significato giuridico, esse

---

<sup>89</sup> A Roma la libertà di associazione era garantita fin dalle leggi delle Dodici Tavole (8, 27). In questo caso però le autorità intervengono poiché, a loro giudizio, ci sono stati comportamenti tali da rendere l'associazione bacchica un *collegium illicitum* (cfr. Digesto, 47, 22, 1).

<sup>90</sup> CANCIK-LINDEMAIER 1996, p. 83; cfr. ALBANESE 2001, p. 19.

<sup>91</sup> Sulle particolarità di questo divieto vedi prima.

<sup>92</sup> PAILLER 1988, p. 542.

esprimono la necessità di impedire la formazione di gruppi d'iniziati con organizzazioni gerarchiche analoghe a quelle dei tiasi ellenici<sup>93</sup>. Questo divieto complessivamente è quello che sembra adombrare maggiormente i retroscena politici che si celavano dietro l'affare dei Baccanali e a esso non sono concesse eccezioni.

Alcuni super critici, per escludere il senso di "seguaci di Bacco" per *foideratei*, hanno tirato fuori come risolutivo il fatto che il termine *foedus* o meglio il verbo *foederare* non compare tra i termini *conpromittere*, *coniurare*, *convovere* e *conspondere* che compaiono alle righe 13-14 dell'editto<sup>94</sup>.

I termini generici di *foedus* o *foederare* erano semplicemente incompatibili con i verbi assai precisi e puntuali usati per sottolineare tutti i tipi di patto vietati. Da aggiungere che i verbi sono stati scelti anche perché hanno tutti il prefisso con/com (cum). Anche quest'allitterazione molto significativa (evidenzia quella che è la preoccupazione principale delle autorità: impedire per il futuro una organizzazione collegiale dei seguaci di Bacco<sup>95</sup>) escludeva in questo caso l'uso del verbo *foederare*, che pertanto insieme con i verbi del divieto non solo era inutile ma fuori luogo.

Bisogna poi aggiungere che i consoli non potevano assolutamente usare nel loro editto una parola che ancora non era in uso. Infatti, il verbo *foedero* fu creato da *foederatus* in

---

<sup>93</sup> BRUHL 1953, p. 106.

<sup>94</sup> Per esempio: BISPHAM 2007, pp. 117-118: «The pleonastic language of the document elsewhere uses *coniurare*, *convovere* and *conspondere* to describe the illicit activity of Bacchanalians but non *foedus* or cognates.» KUPFER 2004, p. 178: «...und Fehlen des entsprechenden verbums (*foederare*) in der Liste Z. 13-14.»

<sup>95</sup> PAILLER 1988, p. 542.



epoca piuttosto tarda, solo a partire da Minucio Felice<sup>96</sup>. Un simile errore a me sembra veramente incredibile.

L'ultima prescrizione contenuta in questa clausola così varia e complessa (rr. 15–18), riguarda le cerimonie bacchiche. Bisogna anzitutto notare che qui e anche in seguito (r. 20) per indicare le cerimonie bacchiche è usata la parola *sacra*. Alcuni studiosi ritengono che anche il termine *Bacchanalia* indica le feste in onore di Bacco. Ma è noto che, in un documento giuridico, di norma, non sono mai usate due parole che abbiano il medesimo significato, in quanto ciò renderebbe il messaggio ambiguo.

In questo documento è evidente che *sacra* indica le cerimonie delle Baccanti e *Bacchanalia*, come abbiamo visto, i luoghi dove queste si svolgevano.

L'ordinanza prescrive che "Nessuno volesse celebrare riti sacri in segreto. Nessuno volesse celebrare riti sacri né in pubblico né in privato né fuori città, se non si fosse presentato dal pretore urbano ed egli abbia dato l'autorizzazione conforme al parere del senato, purché fossero presenti non meno di cento senatori, quando tale questione venga discussa"<sup>97</sup>.

Ci si aspetterebbe che a quest'ultima disposizione ne corrispondesse un'altra che vietasse le orge nella città di Roma. Ma la mancanza del termine simmetrico a *extrad urbem*, cioè in *urbid* o *Romai* è dovuta certamente al fatto che essa non

---

<sup>96</sup> ERNOUT-MEILLET, s.u. *foederatus*.

<sup>97</sup> CIL X, 104, r. 15 –16: *sacra in [o]quoltod ne quisquam fecise uelet neue in poplicod neue in preiuatod neue exstrad urbem sacra quisquam fecise uelet nisei pr urbanum adieset, isque de senatuos sententiad, dum ne minus senatoribus C adesent quom ea res consoleretur, iousisent. Con preiuatod* «si allude, non alla segretezza che è vietata radicalmente, ma alla celebrazione in luoghi non aperti a tutti, per es. in case private». (ALBANESE 2001, p. 20, n. 19)

interessava direttamente i *foideratei dell'ager Teuranus* e quindi era stata soppressa<sup>98</sup>. Questa disposizione evidenzia una delle paure congenite delle autorità Romane: esse avevano un sacro terrore di tutto quello che non potevano controllare. Essa toglie alla celebrazione del culto di Bacco una delle sue caratteristiche principali: la segretezza. Anche in questo caso sono ammesse delle deroghe, ma soltanto rispettando la complicata trafila burocratica prima esposta.

### *Quarta ordinanza*

L'ultima prescrizione (r. 19-22) stabilisce il numero massimo dei partecipanti e la composizione del gruppo: "Nessuno volesse celebrare riti sacri se fossero presenti più di cinque persone in tutto, uomini e donne e tra di sessi non volessero essere presenti più di due uomini e più di tre donne, se non dopo l'autorizzazione del pretore urbano e del senato, come sopra è stato scritto"<sup>99</sup>.

L'autorizzazione del pretore urbano e del senato non era quindi necessaria nel caso fossero presenti a una cerimonia cinque persone o meno e fosse rispettata la proporzione degli uomini (non più di due) e delle donne (non più di tre). Si può ritenere che al di sotto di queste cifre, a parere dei consoli, non si potesse nemmeno parlare di vere e proprie cerimonie sacre ma di semplici atti di venerazione per una divinità riconosciuta dallo Stato, compiuti da un ristrettissimo numero di persone, dai quali non avrebbe potuto nascere nessuna conseguenza negativa.

---

<sup>98</sup> ACCAME 1938, p. 226; FRAENKEL 1932, p. 380.

<sup>99</sup> CIL X, 104, r. 19 – 21: *homines plous Voinuorsei uirei atque mulieres sacra ne quisquam / fecise uelet , neue inter ibei uirei plous duobus, mulieribus plous tribus / arfuise uelent, nisei de pr. urbani senatuosque sententiad, utei suprad / scriptum est.*

Da questa disposizione si può dedurre pure che era consentito, dopo una specifica autorizzazione delle autorità, non solo che la composizione potesse essere diversa ma anche ci fosse un numero di partecipanti superiore a cinque<sup>100</sup>. Le due prescrizioni riguardanti il numero dei partecipanti e la loro composizione sono infatti strettamente collegate dalla congiunzione coordinante *neue*<sup>101</sup>, pertanto la possibilità di deroga non può che riferirsi ad entrambe. Il messaggio rivolto agli adepti di Bacco era, in ogni caso, molto chiaro: se mantenevano il loro culto entro limiti minimi tali da evitare ogni possibile degenerazione e si limitavano a soddisfare soltanto le singole esigenze individuali di religiosità, potevano tranquillamente continuare a onorare e venerare il loro dio. Quest'ultimo comma, oltre a consentire a meno di cinque persone di partecipare, senza autorizzazione, a una cerimonia religiosa, ammette pure, con una distinzione poco comprensibile<sup>102</sup>, la compresenza di uomini e donne. Esso sembra, infatti, essere in contraddizione con il secondo divieto che vieta agli uomini, senza autorizzazione, di partecipare a riunioni con le Baccanti. Ma è molto probabile che gli uomini dovevano essere autorizzati soltanto quando partecipavano ad una riunione numerosa di sole donne che, come già evidenziato, poteva avvenire senza autorizzazione preventiva.

Tuttavia "la riprovazione morale della promiscuità dei sessi, presentata da Livio come un'innovazione assai pericolosa, non impedisce tuttavia al senatoconsulto e quindi ai consoli di ammettere che ogni gruppo bacchico poteva contare due uomini accanto a tre donne. Viene così in luce anco-

---

<sup>100</sup> JEANMAIRE 1949, p. 456 ; DUMÉZIL 2001, p. 446.

<sup>101</sup> ERNOUT – THOMAS 1964, p. 44.

<sup>102</sup> Si potrebbe supporre che una delle tre donne avrebbe dovuto svolgere le funzioni di sacerdotessa e quindi diventava una figura autonoma rispetto agli altri componenti che così si venivano a trovare in perfetta parità.

ra una volta l'ambiguità romana tra bisogno di controllare i culti stranieri e lo scrupolo di non perderne il vantaggio"<sup>103</sup>.

In breve, l'editto dei consoli autorizza l'esercizio del culto di Bacco ma solo sotto strette regolamentazioni. Ciò è dovuto chiaramente al fatto che questo culto non è una cosa nuova in Italia e a Roma, com'erano le religioni straniere che Livio descrive come invadenti Roma durante la seconda guerra punica<sup>104</sup>. Il culto era, infatti, esistito in Roma, dall'inizio della Repubblica in accordo con la datazione tradizionale, oppure perfino dal sesto secolo a. C. in accordo con le argomentazioni di Altheim<sup>105</sup>. Era quindi una religione romana tradizionale, non un'innovazione recente. È quindi ovvio che non sia il tradizionale culto di Bacco che le autorità desiderano bandire, ma piuttosto forme religiose nuove e popolari che si sono innestate a tale antico culto e che il senato vede come religiosamente e politicamente sospette. Essi desiderano, in breve, ridurre il culto alle sue originali proporzioni rimuovendo tutti gli elementi di pericolo politico, placando suscettibilità religiose, permettendo agli antichi preti e sacerdotesse consolidate di officiare nei tradizionali templi autorizzati.

Comunque il fatto che le disposizioni consolari non riguardano minimamente il culto è, a mio parere, un'indiretta dimostrazione che le degenerazioni del culto romano, rilevate a tinte fosche nel racconto di Livio, in realtà non sono mai esistite, sono state una pura e semplice montatura politica, "a staged operation" (Gruen).

---

<sup>103</sup> BAYET 1959, p. 168.

<sup>104</sup> TIERNEY 1947, p. 95

<sup>105</sup> ALTHEIM 1931, p.15-90; ALTHEIM 1951, p.128, 152, 160.

### *Ordini di esecuzione alle autorità locali*

Dal rigo 22 seguono gli ordini impartiti alle autorità locali competenti riguardo alla pubblicazione delle norme, alle pene per i trasgressori e alla demolizione dei luoghi di culto non autorizzati. In questa seconda parte i consoli generalmente non riproducono più le parole del verbale della seduta del 7 ottobre, ma sottolineano che anche queste ultime disposizioni sono conformi al parere espresso dai Senatori, quasi certamente però non tutte espresse nella stessa seduta. Da evidenziare che anche in questo caso i consoli ci tengono a fare presente che essi si limitano a rendere esecutivo il parere del senato, ma con l'espressione *senatus aiquom censuit* (r. 26) evidenziano che essi sono perfettamente d'accordo.

Il testo è strutturato in modo diverso dalle linee precedenti, a molti è apparso confuso e oscuro ed ha fatto esclamare al Fraenkel "qui si cade dalla luce al buio"<sup>106</sup>. Egli, basandosi soprattutto su presunte irregolarità sintattiche ha attribuito la paternità di questa parte finale a un funzionario del Bruzio di lingua osca o greca, che, poco esperto della lingua latina avrebbe commesso degli errori<sup>107</sup>. Dopo un lungo dibattito e l'intervento di molti autorevoli studiosi, oggi prevale l'opinione che anche l'ultima parte della lettera è opera dei consoli e non contiene errori.

Il testo dopo la riga 22, come già accennato, oltre ad essere sintatticamente nella norma, è abbastanza chiaro nel suo significato.

---

<sup>106</sup> FRAENKEL 1932, p.373: «Es ist als trete man plötzlich aus hellen wohlgegliederten Räumen in das Halbdunkel wirren Gänge».

<sup>107</sup> FRAENKEL 1932, p.392: «Der Bearbeiter wird ein des Lateinischen einigermaßen kundiger Südtaliker, vielleicht ein Mann mit oskischer oder griechischer Muttersprache, gewesen sein.»

### *Pubblicazione orale dell'editto*

Prima di tutto i consoli ordinano alle autorità competenti per territorio di comunicare oralmente<sup>108</sup> agli abitanti del luogo riuniti in assemblea in almeno tre giorni di mercato consecutivi le prescrizioni consigliate dal Senato sui Bacchanali e rese esecutive col loro editto<sup>109</sup>. "In sostanza, dovevano tenersi tre *contiones* in tre successivi giorni di mercato, e doveva enunciarsi ogni volta il complesso di norme in questione"<sup>110</sup>.

Quest'ordine probabilmente non era stato approvato nell'assemblea del 7 ottobre. Era, infatti, una prassi consolidata nel tempo che i mercati (*nundinae*) non fossero utilizzati soltanto per comprare e vendere ma anche per informare la popolazione delle leggi che essa avrebbe poi dovuto rispettare. Cicerone ci testimonia che ai suoi tempi la *promulgatio* delle leggi in tre giorni di mercato consecutivi era ancora in vigore<sup>111</sup>.

Subito dopo si prescrive che le autorità competenti acquistassero piena consapevolezza dell'importanza di una decisione del senato. Tale decisione è immediatamente dopo specificata con le stesse parole del verbale della seduta del senato<sup>112</sup>. Albanese<sup>113</sup> nota giustamente che le parole usate, nella loro struttura, sono simili a quelle del primo divieto che

<sup>108</sup> CIL X, 104, 22-23: *Haice uti in conventionid exdeicatis ne minus trinum noundinum. Da notare l'uso del verbo exdeicere, lo stesso usato nel r. 3; le autorità competenti devono espletare un compito simile a quello svolto dai magistrati negli edicta.*

<sup>109</sup> CIL X, 104, 22-24.

<sup>110</sup> ALBANESE 2001, p. 28, n. 30.

<sup>111</sup> CICERO, *Philippicae*, 5, 8; *Pro Domo sua*, 41; *Familiares*, 16, 12, 3.

<sup>112</sup> CIL X, 104, 24-25: *sei ques quei aruorsum ead fecisent, quam su-prad scriptum est, eeis rem caputalem faciendam censuere.*

<sup>113</sup> ALBANESE 2001, p. 31.

è certamente una citazione letterale del senatoconsulto (in entrambe, infatti, è presente la caratteristica formula *si ques esent, quei ... eeis ...*). Solo per l'espressione *quam suprad scriptum est* ("nei limiti di quanto è stato scritto prima") può ipotizzarsi una semplificazione operata dei consoli. Da aggiungere che la proposizione reggente (*eorum sententia ita fuit*) si adatta perfettamente a una citazione letterale.

La decisione dei senatori stabiliva esattamente che "se c'era qualcuno che avesse agito contro le disposizioni, nei limiti di quanto era stato scritto prima, egli doveva essere sottoposto a un processo capitale" (cioè un processo che poteva condurre il colpevole alla pena di morte).

Le autorità locali preposte dovevano prendere nota di tale decisione del senato perché il procedimento verso quelli che avessero agito contro le disposizioni consolari sarebbe stato di loro competenza.

### *La minaccia della pena di morte*

Per quanto riguarda la minaccia della pena di morte possiamo osservare che esiste un riferimento preciso solo nell'iscrizione. Livio invece non accenna alla pena di morte nel più antico decreto del cap. 14 e nemmeno in quello più tardo del cap. 18. Tuttavia nel capitolo 18, dopo aver citato la consultazione del Senato del 7 ottobre, ci dice che un gran numero di persone che si erano macchiate di stupri o omicidi furono messe a morte<sup>114</sup>. Da ciò si deduce che la pena di morte era stata approvata certamente nella seduta precedente dei senatori sui Baccanali. Sembra però quasi certo che i senatori nella seduta delle none di ottobre l'abbiano non solo confermata ma anche puntualizzata meglio. Infatti in questa

---

<sup>114</sup> LIVIO, 18,4: *qui stupris aut caedibus uiolati erant, ... , eos capitali poena adficiebant.*

prescrizione la formula *ead ... quam suprad scriptum est* minaccia con la pena di morte la violazione di qualunque dei divieti prima enumerati. Ma, per le leggi vigenti, l'inosservanza non di tutti gli ordini precedenti era punibile con la morte; se ne deduce che tutta una serie di reati individuali sono stati fatti rientrare in un unico capo d'accusa comportante la pena capitale. Il senato nella seduta del 7 ottobre 186 non si è limitato a dare consigli ai consoli, in base alle leggi in vigore ma ha stabilito, senza dubbio, delle nuove norme, nuove procedure repressive per nuovi reati<sup>115</sup>. Così "il senatoconsulto è di evidente carattere normativo, esso indica in modo preciso i fatti vietati e dopo di essi commina la sanzione capitale. E' vero che non si introduceva una nuova pena, ma è vero che si introducevano nuove previsioni di fatti, allargando quindi l'antica categoria dei delitti contro lo Stato"<sup>116</sup>.

Da aggiungere che anche l'espressione usata sembra sottolinearlo: essa è considerata dallo stesso Fraenkel (1932. p. 378, n. 3) una "parentesi" e strettamente legata alla parte principale dell'iscrizione. In effetti, essa ha la stessa struttura delle prescrizioni della prima parte (i consoli anche in questo caso, forse per dargli maggior peso, hanno voluto usare le stesse parole del verbale della seduta) e in dipendenza del solito *censuere* abbiamo nella secondaria di primo grado l'infinito della coniugazione perifrastica passiva<sup>117</sup>, nella secondaria di secondo grado (condizionale) regolarmente l'imperfetto (*esent*) e il piuccheperfetto congiuntivo (*feci-sent*). Da ricordare che in questa disposizione riappare la ca-

---

<sup>115</sup> PAILLER 1988, p. 260).

<sup>116</sup> DE MARTINO 1962, p. 174.

<sup>117</sup> Cfr. *Ita exdeicendum censuere r. 3. Una proposizione infinitiva, contenente un aggettivo in -ndus, equivale a una completiva con ut*: CICE-RONE, DE OFFICIIS. 3,114: *eos senatus non censuit redimendos* (ERNOUT-THOMAS 1963, p. 303).



ratteristica formula *sei ques esent quei ... eeis* presente nella prima deroga. Tutti questi elementi provano che questa disposizione nella seduta del 7 ottobre è stata riveduta e riapprovata.

E' chiaro che l'editto poteva raggiungere i suoi obiettivi di fronte ai fanatici seguaci di Bacco, se contemporaneamente minacciava una severa punizione per i trasgressori<sup>118</sup>. Si può solo osservare che la pena di morte è minacciata agli adepti non in quanto tali, in quanto criminali comuni: essi sarebbero stati perseguiti solo se non avessero rispettato le disposizioni già specificate. Se si volesse qualificare il crimine punito con la morte, potrebbe essere quello di *pertinacia*, ostinata disubbidienza agli editti pubblici<sup>119</sup>. E' lo stesso termine usato da Plinio il giovane nei riguardi dei Cristiani della Bitinia<sup>120</sup>.

### *Pubblicazione scritta*

Subito dopo, affinché le disposizioni possano essere conosciute anche da coloro che eventualmente non hanno partecipato all'assemblea e quelli che vi hanno partecipato possano controllare se hanno capito bene quanto hanno sentito, si ordina che l'editto venga inciso su una tavola di bronzo e questa sia affissa in un luogo molto frequentato dove più facilmente possa essere conosciuta<sup>121</sup>.

---

<sup>118</sup> KEIL 1933, p. 308.

<sup>119</sup> PAILLER 1988, p. 175 s.

<sup>120</sup> PLINIO IL GIOVANE, *Epistulae*, X, 11: *Neque enim dubitabam ... pertinaciam certe et inflexibilem obstinationem debere puniri.*

<sup>121</sup> CIL X, 104, 25-27: *atque ut ei hoc in tabulam aeneam inceideretis ita senatus aiquom censuit uteique eam figier ioubeatis ubei facilumed gnoscier potisit.*

Di norma gli editti dei magistrati erano scritti con pennello e vernice su tavole di legno imbiancate con la biacca<sup>122</sup> (*tabulae dealbatae*), poste a un'altezza tale che chiunque, al livello del suolo, fosse in grado di leggere bene le prescrizioni (*unde de plano recte legi possit*). Il legno era un materiale deperibile ma esso era usato solo perché era destinato a durare solo per il periodo di carica dei magistrati che emettevano gli editti<sup>123</sup>.

In questo caso c'è una novità: i consoli del 186, certamente sulla base del parere del senato, ordinano alle autorità locali competenti dell'*ager Teuranus* di trascrivere il loro decreto sui Baccanali su una tavola di bronzo, che, al contrario degli editti, era nella Roma repubblicana il materiale d'incisione per la pubblicazione delle leggi. E' evidente che lo scopo è quello di far durare la pubblicazione il più a lungo possibile e comunque molto oltre il loro anno di carica. Da ciò si deduce che le norme da pubblicare non sono ordini contingenti per un problema occasionale che i consoli dell'anno dopo avrebbero potuto abrogare ma un complesso organico di vere e proprie disposizioni di legge valide ovunque anche dopo l'uscita di carica dei consoli che le hanno promulgate. Da evidenziare che i senatori nella procedura di approvazione delle leggi avevano solo il potere di approvare o respingere in un senatoconsulto le proposte di legge fatte dai consoli o da un pretore senza poter in alcun modo modificare il testo della proposta. Successivamente la proposta per diventare legge doveva assolutamente essere approvata dai comizi centuriati o tributi.

---

<sup>122</sup> Vale a dire, con una sostanza colorante bianca costituita da carbonato basico di piombo, oggi ritenuta nociva.

<sup>123</sup> Wieacker 1988, p. 407.

La procedura usata dal senato e dai consoli in tale occasione fu quindi una procedura illegittima e arbitraria, in pratica, amplificando al massimo il pericolo dei Baccanali, i senatori assunsero un potere inusuale, dando ai consoli un potere quasi dittatoriale. Questo comportamento fa intuire che l'affare fu, come dice giustamente Gruen<sup>124</sup>, solo “a staged operation” (una messa in scena), i seguaci di Bacco furono solo dei capri espiatori e le accuse rivolte a essi erano, per buona parte, false e tendenziose. I consoli e il senato usarono la repressione non per eliminare il pericolo dei seguaci di Bacco (in realtà inesistente) ma solo per acquisire maggiore potere.

### *Tabola e Tabellae*

I consoli ordinano che nell'arco di dieci giorni dalla consegna delle tavolette contenenti il documento, i luoghi di culto di Bacco siano demoliti. Da notare che qui si parla del ricevimento delle tavolette (*tabellae*, diminutivo di *tabola*), mentre prima l'ordine era stato di trascrivere il testo su una *tabola* di bronzo. Siccome l'editto, come tutti i testi giuridici, è caratterizzato dall'uso di parole dal significato preciso, quasi tecnico, che evitino possibili fraintendimenti e rendano più chiaro possibile il messaggio che si vuole comunicare, possiamo essere sicuri che due parole diverse usate nel testo non possono significare la stessa cosa, perché ciò renderebbe il discorso ambiguo, e se *tabola* e *tabellae* sono usate entrambe, è per significare due cose diverse.

Il significato di *tabola* è chiarissimo per noi, perché ne possediamo un esemplare (quello trovato a Tiriolo). Si tratta di una lastra di bronzo di media grandezza idonea a contenere i trenta righi dell'editto. Per capire il significato di *tabellae*

---

<sup>124</sup> GRUEN 1990, p. 64.

bisogna considerare che esso è un diminutivo di *tabola* ed è al plurale. Il diminutivo suggerisce che esse erano più piccole (non si sa quanto). Probabilmente erano quelle comunemente usate per scrivere, erano fatte di legno rivestito con cera e potevano essere acquistate nei negozi. Dall'uso del plurale possiamo capire che il testo inviato da Roma è stato scritto su due o più tavolette standard di legno, poiché una sola non era sufficiente a includere tutto il testo.

In seguito *in agro Teurano* lo scritto dalle *tabellae* doveva essere riprodotto in una *tabola* di bronzo più grande in modo che da sola contenesse tutto il testo di un editto così importante. Quindi il testo della tavola che ci è pervenuto è stato confezionato a Roma dai consoli e non nell'*ager Teuranus* da un funzionario del sud Italia di madre lingua osca o bruzia e poco esperto del latino, come pensa Fraenkel<sup>125</sup>, dove invece sarebbe avvenuta solo l'incisione sulla lastra di bronzo del testo ricevuto da Roma scritto su comuni tavolette di legno.

### *Demolizione dei Bacchanali*

Anche la demolizione dei luoghi di culto di Bacco è una disposizione che non fa parte di quelle decise nella seduta del 7 ottobre. Essa quasi certamente fu approvata in una seduta precedente del senato, quella in cui fu deciso di affidare ai consoli con mandato straordinario l'inchiesta sui Bacchanali e sui riti notturni. Questo dato è confermato ben due volte da Livio. A proposito di questo senatoconsulto afferma che "in seguito fu affidato incarico ai consoli di demolire tutti i Bacchanali prima a Roma e poi in tutta Italia eccetto quelli in cui

---

<sup>125</sup> Vedi n. 102

c'era un antico altare o statua consacrata"<sup>126</sup>. Il console Postumio inoltre, nel suo discorso al popolo subito dopo questa seduta, tra le altre cose afferma: "Ho creduto bene di informarvi prima della situazione affinché gli animi vostri non siano sorpresi da qualche turbamento religioso quando vedeste abbattere le sedi dei Baccanali e disperdere quelle nefande congreghe"<sup>127</sup>.

Il termine dei dieci giorni entro cui bisognava terminare l'operazione di eliminazione di tutti i Baccanali<sup>128</sup> può essere stato deciso dai consoli nella loro autonomia, ma può essere una delle norme in uso da tempo e diventate una prassi consolidata. Questa disposizione concede una deroga alla demolizione per quei Baccanali in cui ci sia qualcosa di particolarmente sacro e venerabile<sup>129</sup>. Il Senato Romano ritiene che devono essere mantenuti, anche se alle rigorose condizioni prima espresse, quei santuari del dio caratterizzati da un antico culto e da una religiosità divenuta col tempo sempre più profonda e ormai riconosciuta da tutti.

Concludendo si può osservare che, dopo che i seguaci di Bacco sono stati perseguiti con crudele severità, il senato di Roma è ritornato alla cautela e non ha voluto portare fino in fondo la sua azione distruggendo il culto incriminato, neppure nella sua forma nuova e straniera, neppure come riunione

---

<sup>126</sup> Livio, XXXIX, 18,7: *Datum deinde consulibus negotium est ut omnia Bacchanalia Romae primum deinde per totam Italiam diruerent extra quam si qua ibi uetusta ara aut signum consecratum esse.*

<sup>127</sup> Livio, XXXIX, 16, : *Haec vobis praedicenda ratus sum ne qua superstitio agitare animos uestros, cum demolientes nos Bacchanalia discutientesque nefarios coetus cerneretis.*

<sup>128</sup> CIL X, 104, 28-30: *atque ut ei ea bacchanalia sei qua sunt ... ita ut ei suprad scriptum est in diebus X quibus uobis tabelai datai erunt faciat is ut ei dismota sient.*

<sup>129</sup> CIL X, 104, 29: *extrad quam sei quid sacri est.*

dei due sessi, ma si è preoccupato soltanto di limitarlo e sottometterlo in ogni caso all'autorizzazione delle autorità<sup>130</sup> tra le quali al senato spettava l'ultima parola.

Da sottolineare infine che le disposizioni legislative dell'editto dei consoli del 186 sui Baccanali regolamentano per il futuro la partecipazione degli adepti ai riti religiosi, la struttura e la gerarchia del culto ma non accennano minimamente a disposizioni di cambiamenti nel culto religioso bacchico, che quindi per le autorità non conteneva niente di illecito e poteva quindi continuare a mantenere le sue caratteristiche peculiari.

Il documento termina con l'indicazione del luogo di pubblicazione (*in agro Teurano*), espresso con una grafia più grossa e nell'ablativo della seconda declinazione non c'è la *-d* finale, mentre nell'epigrafe l'ablativo dei nomi della prima, della seconda e della terza declinazione (*sententiad, oqultod, preiuatod, couentionid*) finisce costantemente in *-d*. Ciò non significa che l'espressione sia di epoca più recente, in quanto tale *-d* finale scompare sul volgere del terzo secolo: nei casi in cui si conserva essa è dovuta all'arcaismo grafico della cancelleria senatoria. Molto probabilmente quest'aggiunta fu richiesta da necessità pratiche, vale a dire alla lettera generica scritta dai consoli in modo che potesse servire per tutti i destinatari e quindi priva di un indirizzo specifico; altri hanno apposto i singoli luoghi di destinazione<sup>131</sup>. La grafia più grossa e l'espressione *in agro Teurano* dimostrano che l'iscrizione era la copia di un editto dei consoli inviato identico in varie località.

---

<sup>130</sup> Dumézil 2001, p. 447.

<sup>131</sup> ACCAME 1938, p. 234.

## CONCLUSIONI

I divieti sono espressi secondo un modello fisso e ormai convenzionale, presuppongono una lunga prassi e rinviando a una solida struttura organizzativa sociale e giuridica.

Gli ordini sono sintetici, concentrati e neutri: da essi non emerge nessuna polemica morale o religiosa né toni bruschi o minacciosi. Anche la sanzione della pena di morte per i trasgressori viene comunicata in posizione subordinata, quasi incidentale, come qualcosa di cui non si poteva fare a meno.

L'ordine con cui si succedono le varie prescrizioni scandisce le procedure burocratiche che dovranno rispettare coloro che vorranno mantenere intatto il culto di Bacco.

L'efficacia delle prescrizioni si basa sulla loro precisione, sulla consistenza dell'intervento e sul fatto che le eccezioni sembrano concesse con molta generosità, ma, di fatto, sono quasi impossibili da ottenere.

Il discorso rimane rigorosamente giuridico amministrativo e non vi compare nessuno di quegli elementi di natura morale, politica o psicologica dei quali abbonda il racconto di Livio.

Le decisioni del senato non accennano minimamente ai delitti o ai vizi così dettagliatamente e con tinte fosche sottolineati da Livio. Essi sono, forse, semplicemente presupposti, ma è più probabile che essi siano stati una invenzione delle autorità, un vero e proprio strumento di lotta politica.

Nel testo dell'iscrizione non si parla per niente dei riti di Bacco né emergono dati che riguardano la storia delle religioni. Da esso è però possibile ricavare uno scheletro di categorie e qualifiche giuridiche e religiose di notevole spessore.

La condotta meno rigorosa verso le donne si spiega certamente con la loro inferiore forza *de iure*. Esse possono par-

tecipare ai riti e svolgere le funzioni di sacerdotesse perché legalmente irrilevanti e forse anche perché più controllabili degli uomini. Potrebbe però celare lo scopo di screditare il culto in quanto era prevalentemente frequentato da donne.